

**FONDAZIONE PARIDE COLFI**  
**MODENA**  
**STATUTO**

**Art. 1**

**(Origine, scopi, mezzi)**

La Fondazione Paride Colfi avente sede in Modena in via G. Falloppia 22 istituita dal compianto fondatore Paride Colfi con testamento in data 17/08/1910, è stata retta in Ente Morale con R.D. 8 giugno 1919.

La Fondazione è un Ente con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile attribuita con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 155 del 05 giugno 2001 e non ha finalità di lucro.

**Art. 2**

Scopo della Fondazione è di operare a favore di minori e di giovani della Città di Modena e limitrofe che si trovino in condizioni di svantaggio sociale o economico o in situazioni a rischio, per contribuire tenendo conto dei valori e principi della religione cattolica, alla formazione e sviluppo della loro personalità o al conseguimento o recupero di una piena autonomia.

Il conseguimento dello scopo ci cui al comma precedente è attuato in particolare mediante:

- a) La gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per minori privi di idoneo ambiente familiare o comunque con situazioni familiari anche temporaneamente problematiche.
- b) La gestione di servizi residenziali o semiresidenziali volti a prevenire o rimuovere situazioni di devianza o di dipendenza.
- c) La gestione di attività formative e del tempo libero
- d) L'erogazione di borse di studio o di altre forme di sostegno economico finalizzate ad agevolare la frequenza di scuole o iniziative educative.

Per la gestione dei servizi e delle attività di cui sopra, la Fondazione Paride Colfi può convenzionarsi con enti pubblici o con enti e associazioni private non aventi scopo di lucro.

**Art. 3**

Le modalità di funzionamento dei servizi e le modalità di fruizione degli stessi sono stabilite in apposito regolamento.

**Art. 4**

La fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) Le rendite derivanti dal patrimonio originario, nonché dai beni successivamente acquisiti con trasformazioni patrimoniali o con ulteriori liberalità;
- b) Le rette percepite per i servizi corrisposti;
- c) I contributi di enti e privati non destinati ad incremento del patrimonio.

## **CAPITOLO II**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 5**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- L'arcivescovo di Modena-Nonantola o un sacerdote suo rappresentante, quale Presidente;
- Un Consigliere nominato dal Comune di Modena;
- Un Consigliere nominato dal Provveditore agli studi di Modena;
- Due Consiglieri nominati dall'Arcivescovo di Modena-Nonantola;

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati nell'incarico senza interruzione.

#### **Art. 6**

Le adunanze del consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime due hanno luogo nel mese di maggio per approvare il conto consuntivo dell'ultimo esercizio e nel mese di settembre per approvare il bilancio preventivo del futuro esercizio.

Le adunanze straordinarie hanno luogo quando lo richiede una necessità urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due consiglieri.

#### **Art. 7**

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei consiglieri che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

#### **Art. 8**

Le votazioni si fanno di norma per appello nominale, mentre per questioni concernenti persone si fanno a scheda segreta.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, non può prendere parte alla deliberazione, trattandosi di questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano il coniuge o parenti o affini fino al quarto grado.

#### **Art. 9**

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

#### **Art. 10**

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11**

Il Consiglio provvede alla amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento.

In particolare:

- a) Formula e approva il regolamento interno e il regolamento organico del personale;
- b) Promuove quando occorre le modificazioni dello statuto;

- c) Nomina, sospende e licenzia i dipendenti e delibera le convenzioni per il personale religioso;
- d) Determina la misura delle rette e delibera le ammissioni gratuite
- e) Elegge il Vice Presidente

#### **Art. 12**

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dal medesimo e da chi ha presieduto la riunione, nonché da tutti i consiglieri intervenuti, ove ciò sia previsto da norme di legge.

Quando qualcuno degli allontanati si allontani o rifiuti o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

#### **Art. 13**

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) Rappresentare la Fondazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio;
- b) Sospendere per gravi e motivi urgenti i dipendenti;
- c) Prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti richiesti dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in un'adunanza da convocare entro breve termine per la ratifica.

### **CAPITOLO III**

#### **NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 14**

Il servizio di cassa è svolto da un istituto di credito incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15**

I mandati di pagamento debbono recare la firma del Presidente o di chi lo sostituisce, nonché del Segretario.

#### **Art. 16**

I modi di assunzione, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti nel regolamento interno.

#### **Art. 17**

Per le materie non contemplate nel seguente statuto si osservano le leggi e i regolamenti vigenti in materia assistenziale.